

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1974)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1962 (V. Stampato n. 3491)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(SEJNI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 aprile 1962*

**Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.

Tale contingente non potrà comunque essere superiore a 75 unità.

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 150 milioni, si provvederà mediante una aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.